CAMERA DEI DEPUTATI N. **6102**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 22 ottobre 1999

(Relatore: **RIVOLTA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 maggio 1999 (v. stampato Senato n. 3834)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(MELANDRI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 1° giugno 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6102, con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

RIVOLTA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, e della cultura tra l'Italia e la Federazione russa rientra nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a valorizzare pienamente le capacità di promozione e collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, esso si inserisce in uno scenario generale nei quale la Federazione russa offre ampio spazio di sviluppo nei confronti della cultura italiana. L'Accordo sostituirà infatti quello del 9 febbraio 1960 con l'URSS.

L'Accordo determina i principi e i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale tra i due Paesi. Particolarmente importanti appaiono le attività nei settori della cooperazione universitaria, dell'istruzione, dell'insegnamento della lingua e della realizzazione di manifestazioni culturali di alto livello.

L'articolo 1 regola il settore prioritario delle manifestazioni culturali (teatro, musica, cinema, letteratura, arte, architettura) incoraggiando lo scambio di artisti e di esperienze per una intensa compartecipazione.

L'articolo 2 regola lo scambio di esperienze culturali attraverso l'organizzazione di conferenze e convegni e mette l'accento sulla conservazione e il restauro dei beni culturali.

L'articolo 3 fornisce il quadro generale per il sostegno alle istituzioni culturali quali l'Istituto italiano di cultura a Mosca e il Centro russo di scienza e cultura a Roma.

L'articolo 4 riguarda il settore prioritario dell'istruzione e delle scienze umanistiche prevedendo progetti comuni tra istituzioni universitarie ed esperti, la diffusione della lingua di un Paese nell'altro, l'attribuzione di borse di studio per dottorati di ricerca, viaggi di docenti per la partecipazione a convegni internazionali e la collaborazione nella formazione dei quadri.

L'articolo 5 prevede la collaborazione diretta tra le città e le regioni dei due Paesi nonché la cooperazione tra organizzazioni non governative.

L'articolo 6 definisce il settore importantissimo della collaborazione nel campo dei mezzi di comunicazione di massa e dell'editoria.

L'articolo 7 riguarda gli scambi tra archivi e biblioteche.

Gli articoli 8 e 9 regolano la prevenzione e la repressione del traffico illegale di beni culturali e di tutti i beni protetti dalle rispettive legislazioni interne e la cooperazione in materia di tutela del diritto d'autore.

L'articolo 10 riguarda il settore degli scambi giovanili che saranno favoriti attraverso le loro organizzazioni.

L'articolo 11 prevede la collaborazione nell'ambito dello sport attraverso i contatti tra gli enti interessati.

L'articolo 12 regola la cooperazione nel settore del turismo considerato mezzo di conoscenza tra i due Paesi.

L'articolo 13 sancisce che l'attuazione dell'Accordo sarà conforme alla legislazione dello Stato che lo applicherà.

Gli articoli 14 e 15 riguardano l'applicazione dell'Accordo stesso con la creazione di una Commissione mista, che adotterà Programmi esecutivi periodici e ne verificherà la realizzazione, e con il demandare alle vie diplomatiche la soluzione di qualunque controversia che dovesse sorgere sulla interpretazione dei vari articoli.

L'articolo 16 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta confermante la ratifica interna e che in quel momento cesseranno la loro validità l'Accordo del 9 febbraio 1960 e quello del 19 dicembre 1991.

L'articolo 17 stabilisce che l'Accordo in oggetto è valido per un periodo indeterminato e comunque fino a sei mesi dopo la data di notifica con cui una delle Parti comunica l'intenzione di porre fine alla validità dell'Accordo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri, riesaminato il provvedimento sulla base dei documenti di bilancio per il triennio 2000-2002, ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.078 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6102A
Lire 500